



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 20/05/2015
Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 22/12/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 16/05/2024

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3 – Ruolo del commercio su aree pubbliche	3
Articolo 4 – Aree su cui è vietato l’esercizio del commercio itinerante.....	3
Articolo 5 – Disciplina generale delle attività su aree pubbliche	4
Articolo 6 – Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.....	4
Articolo 7 – Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale – Procedura da adottare	4
Articolo 8 – Subingresso nei posteggi.....	5
Articolo 9 - Ferie degli operatori del commercio su aree pubbliche	5
Articolo 10 – Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi	5
Articolo 11 – Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi.....	5
Articolo 12 – Collocamento delle derrate	6
Articolo 13 – Orari di vendita e di mercato	7
Articolo 14 – Attività non commerciali connesse	7
Articolo 15 - Spostamento o sospensione temporanea di forme di commercio su aree pubbliche	7
TITOLO II – MERCATI.....	8
Articolo 16 – Mercati – Aree riservate ai produttori	8
Articolo 17 – Parcheggi e servizi degli operatori	8
Articolo 18 - Posteggi e loro dimensioni.....	8
Articolo 19 – Concessione del posteggio.....	8
Articolo 20 - Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli e a gruppi	9
Articolo 21 – Presenze e assenze – Modalità di registrazione	9
Articolo 22 - Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio	10
Articolo 23 – Registro per le migliori	10
Articolo 24 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.....	11
Articolo 25 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo.....	12
Articolo 26 – Organi di rappresentanza degli operatori	12
Articolo 27 – Modalità di elezione dei delegati degli operatori.....	13
Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare sui mercati	13
TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	13
Articolo 29 – Zone di sosta prolungata	13
Articolo 30 – Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni – Tipologia – Sedi – Aree.....	14
TITOLO IV – VIGILANZA, NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E SANZIONI	14
Articolo 31 - Vigilanza.....	14
Articolo 32 - Rinvio	15
Articolo 33 – Sanzioni.....	15

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di vendita di merci, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di servizi al pubblico e altre connesse consentite nel Comune di Bardonecchia su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte e più precisamente quelle svolte su:

- mercati tradizionali re-istituiti, mercati di nuova istituzione, mercati di eventuale futura nuova istituzione;
- posteggi singoli;
- zone di sosta prolungata.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

2.1 Nel contesto del presente regolamento si intende per:

- **D. Lgs 114/1998** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
- **Legge regionale** la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999 n. 28 – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114.
- **Indirizzi Regionali** la Deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n.626 – 3799 – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.
- **Criteri Regionali** la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 –2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.
- **Regolamento** il presente Regolamento contenente la disciplina del commercio su aree pubbliche.
- **Norme e direttive comunali** la normativa comunale di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 3 – Ruolo del commercio su aree pubbliche

3.1 Il Comune di Bardonecchia riconosce al commercio su aree pubbliche, nelle sue varie forme, il ruolo di:

- integrazione del sistema commerciale in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano;
- completamento della gamma di servizi commerciali offerti ai consumatori;
- valorizzazione e salvaguardia della produzione agricola locale e regionale.

Articolo 4 – Aree su cui è vietato l'esercizio del commercio itinerante

4.1 La Giunta Comunale individua con apposito atto gli spazi e le aree pubbliche sui quali, esclusivamente per motivi di carattere igienico sanitario, viabilità, polizia stradale, sicurezza, tutela delle aree aventi valore storico artistico e ambientale o comunque per gravi motivi di pubblico interesse adeguatamente esplicitati, è vietato l'esercizio del commercio itinerante.

4.2 In sede di prima attuazione del presente Regolamento gli spazi e le aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante sono individuati nel modo seguente:

via Medail – piazza De Gasperi 1 e 3 – via Giolitti – via Des Geneys – via Cavour – via Grandis – via S. Ippolito – via Fiume – via Tre Croci – p.zza Don Vachet – p.zza Mons. Bellando – via Piave – v.le Bramafam – v.le San Francesco – via Mallen (zone adiacenti al Cimitero).

Articolo 5 – Disciplina generale delle attività su aree pubbliche

5.1 Tutti coloro che sono ammessi sulle aree pubbliche per lo svolgimento di operazioni commerciali, per la prestazione di servizi al pubblico e pubblicità connesse a tali attività o per lo svolgimento di altre attività di pubblico interesse, sono soggetti alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia nonché alle prescrizioni impartite da Sindaco, Responsabile del commercio, Operatori della Polizia Locale e dal personale a qualsiasi titolo incaricato dal Comune della vigilanza sulla disciplina delle attività di cui si tratta.

Articolo 6 – Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

6.1 Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6.2 È ammesso il rilascio di più autorizzazioni (fino al massimo di tre) al commercio su area pubblica a favore del medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste ultime.

6.3 Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti, a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza, nonché della merce, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare.

6.4 Soltanto nei casi eccezionali indicati all'articolo seguente è consentito al titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica, di cui al comma precedente, di farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati alla sua sostituzione come indicati al comma precedente.

6.5 Nel caso che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia rilasciata a società di persone, l'attività può essere esercitata da uno o più soci regolarmente iscritti all'INPS quali risultanti dall'atto costitutivo della società e dalle successive variazioni nonché da dipendenti della società stessa.

Articolo 7 – Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale – Procedura da adottare

7.1 Sono considerati motivi di comprovata necessità che consentono la rappresentanza eccezionale prevista dal comma 4 dell'articolo precedente le seguenti situazioni:

- a) degenza in ospedale o clinica, cure anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cure;
- b) convalescenza post operatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti fisici o nervosi clinicamente documentati;
- c) cure termali o ambulatoriali;
- d) maternità o allattamento, per il periodo dell'astensione obbligatoria e facoltativa riconosciuto alle lavoratrici dipendenti;
- e) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria: (bronchiti, artriti, traumatismi etc.);
- f) servizi resi allo stato (servizio militare o civile, giudice popolare etc.);
- g) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa.

7.2 Ai fini dell'ammissibilità della rappresentanza, le circostanze elencate al comma precedente si ritengono comprovate soltanto nel caso in cui risultino da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici.

7.3 Salvo casi di forza maggiore la rappresentanza di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Commercio al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa, specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare in originale la

documentazione relativa alla causa e in copia l'atto di delega e fotocopia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione. Sono considerati casi di forza maggiore, che giustificano la mancata comunicazione di rappresentanza di cui al presente comma, fatti ed eventi imprevedibili accaduti rispetto al giorno di mercato in tempi tanto ravvicinati da non consentirne la tempestiva comunicazione.

- 7.4** Per poter esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche il delegato deve essere munito, oltreché dell'autorizzazione in originale, anche di delega in originale sottoscritta dal delegante e indicante gli estremi dell'autorizzazione con cui opera, la ragione della sostituzione, il tempo per cui è conferita la delega. Alla delega in originale sarà inoltre allegata, pena l'invalidità della stessa, fotocopia del documento di identità del delegante.
- 7.5** Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato a rilasciare la delega, potrà provvedervi il coniuge o familiare avente titolo.
- 7.6** Nel caso in cui l'Ufficio competente constati la mancanza di delega valida o di valida documentazione delle circostanze che la giustificano, o accerti che le cause addotte a motivazione della delega non sono comprese tra quelle elencate sopra o, ancora, che le motivazioni fornite non sono veritiere, l'esercente sarà sospeso dall'utilizzo del posteggio, salvo le più gravi conseguenze dovute all'assenza ingiustificata.

Articolo 8 – Subingresso nei posteggi

8.1 Il subingresso nella titolarità dell'azienda commerciale, agricola, artigiana, in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o mortis causa comporta automaticamente il subingresso nel posteggio sul mercato.

Articolo 9 - Ferie degli operatori del commercio su aree pubbliche

9.1 Gli operatori possono sospendere per ferie le attività autorizzate su aree pubbliche per un periodo fino a un mese nell'anno solare. Le ferie possono essere suddivise al massimo in due periodi.

Articolo 10 – Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi

10.1 Il Comune, in base alle leggi vigenti e previo parere dell'organo di rappresentanza di cui all'articolo 26, determina con proprio atto la misura, le modalità e i termini di pagamento della tassa di posteggio sulle aree pubbliche.

10.2 Il mancato pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del posteggio comporta la sospensione della concessione fino al termine fissato dagli uffici competenti nella comunicazione di sollecito. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di cui al periodo precedente, gli uffici competenti provvederanno ad avviare il procedimento di decadenza dalla concessione e di revoca dell'autorizzazione.

Articolo 11 – Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi

11.1 I venditori e, più in genere, gli operatori economici su aree pubbliche possono occupare esclusivamente il posteggio o l'area loro concessi per l'esercizio della propria attività ed esclusivamente per l'orario stabilito. È consentito che l'ombrellone a riparo del banco dalle intemperie sporga di un massimo di 50 centimetri rispetto alla misura del posteggio.

11.2 L'installazione di banchi e di automezzi degli operatori sui marciapiedi non è consentita, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Polizia Locale considerate le caratteristiche del luogo.

11.3 Tra banco e banco deve essere lasciato un passaggio di 50 centimetri, libero da qualsiasi ingombro.

11.4 È fatto divieto di appendere tende o altre merci sul fronte e ai lati dei banchi, sotto gli ombrelloni e sotto gli sportelli degli automezzi in modo tale che non sporgano oltre il posteggio assegnato.

11.5 Gli operatori non possono porre in vendita merci non contemplate nell'autorizzazione.

11.6 È vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. È inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.

11.7 I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti prodotti devono essere raccolti e differenziati a seconda della tipologia (organico, plastica, legno, carta, vetro), depositati negli appositi contenitori oppure asportati con mezzi propri al termine delle operazioni commerciali. (vedere regolamento rifiuti)

11.8 I soggetti ammessi a operare sulle aree pubbliche non devono insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli impianti pubblici, la segnaletica, le fontanelle, i servizi igienici, l'arredo urbano.

11.9 I venditori devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza, l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, l'eventuale delega alla sostituzione, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti di polizia del commercio su aree pubbliche.

11.10 I venditori devono rispettare la normativa in materia di pubblicità dei prezzi e di tracciabilità delle merci in vendita. I cartellini, o il listino prezzi, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fare preciso riferimento alla qualità dei prodotti e all'unità di misura del peso in uso per le merci vendute a peso, oppure a mazzi nel caso di merci che vengono vendute a mazzi.

11.11 In caso di commercio di prodotti usati o igienicamente trattati, i venditori hanno l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico un cartello dichiarante la particolare natura dei beni posti in vendita. Le ricevute dell'avvenuto trattamento dovranno essere esibite agli Agenti della Polizia Locale addetti al controllo.

11.12 Nelle attività svolte sulle aree pubbliche è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti o i cittadini con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, chiedere soldi, trattenere fisicamente o impedire il passaggio ai frequentatori.

11.13 È fatto divieto agli operatori sulle aree pubbliche di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamma libera o comunque non a norma, e anche di utilizzare generatori di corrente che producano inquinamento acustico e/o ambientale.

11.14 È fatto divieto di tenere accesi i motori degli autobanchi e, in genere, dei mezzi di trasporto delle merci oltre il tempo strettamente indispensabile.

11.15 È fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzo di energia elettrica e acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utilizzatori.

11.16 L'impianto mobile che collega il contatore comunale con il punto vendita dovrà essere a norma. La responsabilità per eventuali incidenti causati da tale impianto mobile sarà esclusivamente a carico del titolare della licenza.

11.17 Gli esercenti devono astenersi anche durante le operazioni di spunta da schiamazzi, proteste, insistenze e altri comportamenti che turbino il regolare svolgimento del procedimento.

11.18 Gli operatori autorizzati a svolgere le loro attività sulle aree pubbliche hanno l'obbligo di conoscere e di attuare tutte le misure disposte al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, dei cittadini e delle attività economiche di cui si tratta e dovranno curare i medesimi adempimenti da parte dei loro rappresentanti o delegati.

11.19 Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso i terzi e verso il Comune tutte le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 12 – Collocamento delle derrate

12.1 La vendita e somministrazione di prodotti alimentari è sottoposta al rispetto della normativa sanitaria comunitaria e nazionale vigente.

12.2 È in particolare vietato l'utilizzo di strutture, banchi e attrezzature non conformi a quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni.

12.3 Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute in vista del pubblico, in modo che possano essere agevolmente ispezionate dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.

12.4 Le derrate alimentari costituite da prodotti ortofrutticoli freschi o da prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocate su banchi appositamente attrezzati e a un'altezza da terra non inferiore a m 0,50. Per gli altri alimentari l'altezza da terra del banco non dovrà essere inferiore a 1 metro.

12.5 Ai fini del presente articolo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.

12.6 Le merci deperibili quali formaggi freschi, pesce, carni etc. dovranno essere conservate in apposito banco frigo a una temperatura non superiore a 4 gradi c.

Articolo 13 – Orari di vendita e di mercato

13.1 Gli orari di svolgimento delle attività di vendita e connesse sulle aree pubbliche sono i seguenti:

- aree mercatali: dalle ore 07.30 alle ore 13.00.
- commercio in forma itinerante: dalle ore 08.30 alle ore 19.30.
- eventi collegati a manifestazioni patrocinate, autorizzate o organizzate dal Comune di Bardonecchia: con apposita deroga da parte del Sindaco.

13.2 Al fine di permettere agli esercenti di sistemare i banchi e la propria merce, ai titolari di posteggio è consentito occupare il suolo pubblico due ore prima dell'apertura delle vendite.

13.3 In ogni caso gli operatori con posto fisso devono completare l'installazione del loro banco prima dell'inizio dell'orario di apertura delle vendite.

13.4 I posteggi devono essere lasciati sgombri da attrezzature, merci e rifiuti entro due ore dalla chiusura delle vendite. Per ragioni di polizia stradale e di allontanamento ordinato dei mezzi, le operazioni di sgombero dovranno essere eseguite con immediatezza, subito dopo l'orario di chiusura delle vendite, e proseguire speditamente.

13.5 Gli operatori alle vendite che non rimangano sull'area pubblica fino all'ora di chiusura delle vendite saranno a tutti gli effetti considerati assenti. In caso di avversità atmosferiche (pioggia, neve, freddo eccezionale etc.) è tuttavia consentito anticipare la chiusura delle vendite e le operazioni di sgombero.

13.6 Per gravi motivi di pubblico interesse gli orari indicati ai commi precedenti potranno essere modificati con provvedimento del Responsabile del servizio competente.

Articolo 14 – Attività non commerciali connesse

14.1 Lo svolgimento occasionale di attività complementari di pubblico servizio quali, a solo titolo esemplificativo, arrotini, ombrellai, musicanti e altri intrattenitori, oppure di attività di esposizione è consentito unicamente nei posteggi destinati a tali attività, da individuare con provvedimento del Responsabile del servizio competente. È comunque vietata la vendita degli articoli esposti.

Articolo 15 - Spostamento o sospensione temporanea di forme di commercio su aree pubbliche

15.1 Lo spostamento o la sospensione temporanea di qualunque forma di commercio su aree pubbliche possono essere disposti, con ordinanza dell'organo competente, a seconda della situazione qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza, sanità o di tutela del pubblico interesse.

15.2 Ai fini della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

15.3 Qualora eventi o manifestazioni tradizionali di qualsiasi tipo o, ancora, manifestazioni di rilevante interesse pubblico da qualunque ente istituite o promosse vengano a coincidere con un mercato, il

Comune è tenuto a concordare con gli organismi di rappresentanza degli operatori interessati e dei consumatori eventuali sospensioni, spostamenti, anticipazioni o posticipazioni.

15.4 Nel caso che uno o più posteggi debbano essere spostati per l'installazione di ponteggi edili o per altre circostanze imprevedibili gli Agenti della Polizia Locale assegneranno provvisoriamente un altro posteggio in area generalmente non destinata al commercio, che dovrà avere caratteristiche, per quanto possibile, simili allo spazio temporaneamente non usufruibile.

TITOLO II – MERCATI

Articolo 16 – Mercati – Aree riservate ai produttori

16.1 I mercati tradizionali reistituiti sono i seguenti:

- **mercato del giovedì – Piazza della Fiera** - offerta integrata alimentari ed extra alimentari – produttori agricolo – mattino – planimetria allegata.
- **mercato del sabato – Piazza Statuto** – offerta integrata alimentari ed extra alimentari - produttori agricoli – mattino – planimetria allegata.

16.2 Nel caso che si renda necessaria una riorganizzazione o trasferimento anche parziale dei mercati, i criteri di specificazione del presente regolamento ai fini dell'assegnazione dei posteggi in aree diverse dalle attuali saranno oggetto di apposita trattativa tra il Comune, le rappresentanze di mercato interessate e le associazioni degli esercenti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 17 – Parcheggi e servizi degli operatori

17.1 I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio saranno in genere parcheggiati all'interno dell'area assegnata, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano i limiti del posteggio stesso.

17.2 È consentito all'operatore di occupare l'intera superficie per l'attività di vendita/esposizione delle merci, parcheggiando il veicolo all'esterno dell'area mercatale secondo i principi dettati dal Codice della Strada.

Articolo 18 - Posteggi e loro dimensioni

18.1 Per posteggio si intende il posto di vendita e cioè l'intera superficie occupata dal banco di vendita o dall'autobanco, dalle attrezzature e dalle merci, in genere tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività di ciascun operatore.

18.2 I singoli posteggi sono indicati nelle planimetrie dei mercati e le loro misure sono annotate sulla concessione del posteggio.

18.3 La superficie dei posteggi può comunque sempre essere ridotta temporaneamente, nel caso che si renda necessario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

Articolo 19 – Concessione del posteggio

19.1 La concessione del posteggio di cui al presente titolo viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di tipologia A all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

19.2 La concessione del posteggio ha durata di dieci anni, salvo che venga specificamente richiesta per una durata inferiore, e viene automaticamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo che ostino esigenze di pubblico interesse o diversa successiva previsione di legge.

19.3 La concessione del posteggio segue la titolarità dell'azienda commerciale e la relativa autorizzazione, e in nessun caso e a nessun titolo può essere da essa disgiunta.

19.4 Anche la concessione di posteggio ai produttori agricoli ha durata di dieci anni. Essa può essere rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi ancora inferiori, comunque correlati alle produzioni agricole alla cui vendita il posteggio è destinato.

19.5 L'assegnazione decennale dei posteggi ai produttori agricoli avviene con applicazione dei criteri di priorità previsti dalla D.G.R. 32-2642/2001 ora in vigore e degli eventuali altri criteri che la Regione potrà prevedere.

19.6 I posteggi resisi liberi sono assegnati seguendo l'ordine di precedenza risultante dalle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24.5. Le graduatorie sono redatte dall'Ufficio Polizia Municipale, approvate dal Responsabile dello stesso e rese note a tutti gli aventi diritto. All'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione di tipologia A le presenze che hanno dato diritto al rilascio della stessa con posteggio fisso vengono annullate.

19.7 La concessione del posteggio viene registrata sull'autorizzazione con indicazione della misura.

19.8 L'Ufficio Polizia Municipale procede almeno mensilmente ad aggiornare la situazione delle presenze sulla base delle rilevazioni effettuate dagli operatori alla vigilanza.

19.9 I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere assegnati, nemmeno in spunta, ad altri operatori e, viceversa, non è consentito assegnare ai produttori agricoli, nemmeno in spunta, posteggi collocati in aree non a essi riservate.

19.10 La domanda dell'aspirante a un posteggio che rinuncia all'assegnazione del posteggio fisso offertogli perde ogni validità agli effetti delle future assegnazioni.

19.11 È ammesso lo scambio consensuale di posteggio tra operatori. Lo scambio viene autorizzato dall'Ufficio Commercio, previa verifica della sussistenza dei presupposti per lo stesso, e viene annotato sulle concessioni ed autorizzazioni interessate.

Articolo 20 - Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli e a gruppi

20.1 Presso gli uffici competenti sono istituiti, per ciascuna manifestazione di commercio su aree pubbliche, appositi registri, anche informatici, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

20.2 Per i mercati i registri sono divisi in due parti, una relativa ai commercianti, l'altra relativa ai produttori agricoli.

20.3 I registri riportano i seguenti dati salienti relativi alle concessioni:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica alimentare/non alimentare;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;
- le misure del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

20.4 L'assegnazione dei singoli posteggi è effettuata sulla base dei dati risultanti dal rispettivo registro e con le modalità di cui all'articolo 21.

Articolo 21 – Presenze e assenze – Modalità di registrazione

21.1 Gli agenti preposti alla vigilanza del commercio su aree pubbliche provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita.

21.2 Si considera presente l'operatore che accede all'area pubblica, di persona o tramite rappresentante o persona validamente delegata, e che occupa il posteggio con attrezzature e merci entro l'orario di apertura delle vendite e che esercita effettivamente l'attività di vendita.

21.3 Si considerano assenze giustificate quelle elencate all'articolo 7.1 e all'articolo 9 del presente regolamento, debitamente comunicate e documentate. La comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni dall'emissione del certificato medico, unitamente ad apposito modello predisposto quale lettera di trasmissione.

21.4 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs 114/1998, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

21.5 La comunicazione di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze posto a base delle graduatorie di spunta.

21.6 Il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società titolare della stessa autorizzazione.

21.7 Per gli agricoltori produttori diretti le assenze, ai fini dell'esclusione dal mercato, vengono computate annualmente in proporzione diretta rispetto all'utilizzo della concessione del posteggio annuale, stagionale o per periodi inferiori.

21.8 Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio fisso, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

21.9 Nel caso di anticipazione o posticipazione del mercato le presenze non verranno rilevate né per gli operatori con posteggio fisso sullo stesso mercato né per i partecipanti all'assegnazione giornaliera (spunta).

21.10 Per circostanze eccezionali debitamente documentate non comprese in quelle elencate all'articolo 7.1 come giustificative delle assenze, l'Ufficio competente potrà sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore a un anno. In questo caso l'assenza dal posteggio sarà considerata giustificata per tutto il periodo di sospensione.

Articolo 22 - Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio

22.1 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio decennale i quali, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un tempo complessivamente superiore a 4 mesi ovvero a 17 giornate nell'anno solare se titolari di concessione di posteggio con previsione di impiego per tutto l'anno, o per un tempo ridotto in proporzione all'utilizzo della concessione in caso siano concessionari di posteggio con impiego articolato su un periodo inferiore all'anno, decadono automaticamente dalla concessione del posteggio.

22.2 Gli uffici competenti provvederanno ad avviare tempestivamente il procedimento di decadenza dal posteggio e di revoca dell'autorizzazione.

22.3 La concessione di posteggio cessa, oltreché nel caso indicato al comma 1, alla naturale scadenza del titolo e nel caso di rinuncia all'autorizzazione. La rinuncia comporta il ritiro immediato della concessione.

22.4 La revoca della concessione di posteggio sarà disposta nei casi previsti dall'articolo 10 c. 2 e in qualsiasi caso di revoca dell'autorizzazione, compresa la revoca nei confronti dell'esercente che si renda ripetutamente responsabile di gravi turbative dell'ordine dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 23 – Registro per le miglorie

23.1 Oltre ai registri dei mercati è istituito, presso l'Ufficio Commercio, per ciascun mercato il Registro delle miglorie.

23.2 Gli assegnatari di posteggio fisso, al fine di migliorare la collocazione della propria attività sulle aree pubbliche, possono presentare domanda onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si renderanno disponibili.

23.3 Il competente Ufficio comunale rilascia ricevuta della domanda di cui sopra e tiene per ciascun mercato un registro a carattere pubblico delle relative richieste.

23.4 L'Ufficio Commercio provvede all'assegnazione seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel Registro delle miglorie.

23.5 Qualora si rendano disponibili dei posteggi, l'Ufficio Commercio comunicherà a mezzo raccomandata il termine non inferiore a 30 giorni entro cui gli iscritti al registro dovranno far pervenire l'accettazione della migloria.

23.6 I posteggi non accettati in migliona entro il termine fissato saranno assegnati a norma dell'art.19.

Articolo 24 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

24.1 Si considerano occasionalmente liberi i posteggi non occupati dai titolari o loro rappresentanti entro l'ora stabilita per l'inizio delle vendite. I titolari che non abbiano occupato il posteggio loro assegnato entro il termine indicato non possono più accedere alle operazioni di commercio su aree pubbliche della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

24.2 I posteggi occasionalmente liberi, di cui al comma precedente, e i posteggi liberi in attesa di assegnazione definitiva sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali o agricoli che non sono assegnatari di posteggio fisso e che si presentano alle operazioni di spunta.

24.3 L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata ogni giorno di svolgimento della manifestazione di commercio su area pubblica, direttamente sull'area di cui si tratta, immediatamente dopo l'inizio delle operazioni di vendita. In deroga a quanto disposto dal precedente periodo, per ragioni di viabilità e sicurezza stradale i posteggi liberi possono essere assegnati anche prima dell'orario della spunta ai primi in graduatoria per la stessa spunta.

24.4 L'assegnazione giornaliera è riservata, per ogni manifestazione di commercio su aree pubbliche, a coloro che si presentano alla spunta provvisti dell'autorizzazione originale valida per la manifestazione di cui si tratta, del VARA in corso di validità e siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto dell'ordine dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sulla manifestazione di commercio di cui si tratta, determinato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore.
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dalla data di inizio dell'attività attestata da visura camerale.
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

24.5 L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sul ruolino di spunta dei partecipanti all'assegnazione giornaliera.

24.6 Tale graduatoria è compilata dagli operatori della Polizia Locale, aggiornata a cadenza almeno mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale.

24.7 Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli esercenti già titolari di posteggio fisso nello stesso settore o area di mercato o in altro settore o area di mercato del comune di Bardonecchia per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

24.8 Qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione ai fini della spunta le presenze registrate a favore di altre autorizzazioni.

24.9 Non è consentito a una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con diversi titoli sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

24.10 I titolari di posteggio assegnato giornalmente devono iniziare le vendite nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 minuti dall'assegnazione; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.

24.11 Gli esercenti partecipanti alla spunta non possono addurre a giustificazione di assenza alla spunta stessa le cause che giustificano l'assenza dal posteggio fisso.

24.12 Salvo quanto disposto al comma seguente, la presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

24.13 La presenza alla spunta sarà comunque conteggiata nel caso di rifiuto quando l'esercizio del commercio sia stato di fatto impedito dall'impossibilità di accedere con il furgone al posteggio o, perlomeno, di avvicinarsi allo stesso in modo da poter eseguire senza eccessiva onerosità le operazioni di scarico e di carico.

24.14 Per l'area dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 32-2642/2001 ora in vigore e degli eventuali altri criteri che la Regione potrà prevedere.

24.15 Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con modalità analoghe a quelle stabilite per il commercio.

24.16 Orari della spunta:

- da settembre a giugno: ore 08.30.
- luglio e agosto: ore 08.00

Articolo 25 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo

25.1 In caso di riorganizzazione del mercato o di parte di esso, a cura dell'Ufficio Commercio, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale, verrà predisposto un apposito elenco degli operatori perdenti posteggio i quali saranno chiamati a scegliere tra i nuovi posteggi secondo i criteri stabiliti con provvedimento dirigenziale, sentiti i rappresentanti della Commissione di mercato.

25.2 L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate e ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per rispondere al meglio alle norme igienico sanitarie.

25.3 L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione della manifestazione, che deve essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dalla stessa.

25.4 In caso di necessità urgente di spostamento temporaneo totale o parziale della manifestazione di commercio su aree pubbliche per qualsiasi motivo (a solo titolo esemplificativo: caduta neve, lavori di manutenzione o pavimentazione delle aree destinate), il Comando Polizia Municipale curerà direttamente l'operazione, tenendo conto del numero e della dimensione dei banchi da spostare e dell'ubicazione e sistemazione dei posteggi provvisori.

25.5 Cessata la causa che ha determinato lo spostamento temporaneo della manifestazione di commercio su aree pubbliche, il Comando Polizia Municipale dovrà curare che ogni esercente torni al posteggio che gli è stato assegnato.

Articolo 26 – Organi di rappresentanza degli operatori

26.1 Per i mercati del giovedì e del sabato gli operatori commerciali titolari di posteggio fisso possono eleggere un Comitato costituito da un massimo di due delegati, più un rappresentante per i produttori.

26.2 I delegati devono essere effettivamente esercenti sull'area pubblica a cui si riferisce la rappresentanza e non avere riportato sanzioni per turbativa del regolare svolgimento delle attività su aree pubbliche.

26.3 I Comitati hanno il compito di collaborare con gli Uffici e Servizi Comunali al regolare svolgimento delle attività nelle manifestazioni di commercio su aree pubbliche di loro interesse e per la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare, essi esprimono i pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti, contribuiscono alla predisposizione del calendario annuale dei mercati e svolgono le altre funzioni previste dal presente Regolamento.

26.4 I Comitati di mercato hanno anche la funzione di rappresentare nei confronti del Comune gli esercenti sul mercato: di conseguenza il Comune non considererà petizioni o proposte degli esercenti che non vengano presentate dagli organi di rappresentanza.

Articolo 27 – Modalità di elezione dei delegati degli operatori

27.1 Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo precedente saranno seguite le modalità previste dal presente articolo.

27.2 Per ogni mercato (giovedì e sabato) saranno nominati, dagli esercenti aventi autorizzazione di posteggio fisso, i delegati secondo criteri e modalità autonomi.

27.3 Le nomine si dovranno tenere entro sessanta giorni dalla data di avvenuta richiesta da parte del Comune.

27.4 Alle suddette operazioni dovranno essere presenti almeno due operatori della Polizia Municipale, i quali verificheranno che i votanti siano titolari di posto fisso.

27.5 La qualità di delegato si perde in caso di perdita a qualunque titolo della concessione di posto fisso.

27.6 Il delegato decaduto è surrogato dagli operatori mercatali.

27.7 I delegati durano in carica tre anni, salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegnatari di posto fisso sul mercato interessato.

Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare sui mercati

28.1 Nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche, come individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, è vietata nelle ore destinate alle operazioni di cui si tratta la circolazione dei veicoli, a eccezione degli automezzi degli operatori sulle aree pubbliche, dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza e degli organi di polizia.

28.2 La sosta è vietata anche nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dei rispettivi concessionari.

28.3 Il Comune non risponde di danni a persone o cose causati da operatori o automezzi posizionati o circolanti nelle aree destinate al commercio.

28.4 Per quanto concerne il Mercato del sabato, a partire dal 3° mercato del mese di giugno e sino all'ultimo mercato del mese di agosto di ogni anno, per garantire lo svolgimento del mercato in sicurezza sia per gli operatori che per gli acquirenti, il tratto di via Sommeiller compreso tra l'intersezione con via Medail e l'intersezione con la S.P. per Millaures è chiuso con ordinanza della Polizia Locale.

TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 29 – Zone di sosta prolungata

29.1 Per zone di sosta prolungata si intendono, ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b) della DCR 626-3799 del 2000 le aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di Tipo B e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di Tipo A; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.

29.2 Vengono istituite le seguenti zone di sosta prolungata:

- zona in Piazza Suspize, come meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente regolamento, composta di uno stallo con superficie massima concedibile pari a mq 9 (3x3), riservata esclusivamente ai produttori agricoli;
- zona in Piazza De Gasperi, come meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente regolamento, composta di due stalli con superficie massima concedibile per ogni singolo stallo pari a mq. 9 (3x3), riservata esclusivamente ai produttori agricoli.

29.3 Con deliberazione di Giunta comunale potranno essere individuate, in via sperimentale e con una durata non superiore a un anno, ulteriori zone di sosta prolungata, tenuto conto delle esigenze della

viabilità e della sicurezza dei cittadini e previo parere favorevole dei responsabili dei servizi competenti. In caso di esito positivo della sperimentazione al termine dell'anno, si potrà procedere alla modifica del presente articolo aggiungendo le nuove aree tra le zone di sosta prolungata.

29.4 Le zone di sosta prolungata non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, e saranno debitamente delimitate da apposita segnaletica orizzontale.

29.5 Con provvedimento del responsabile di Polizia Municipale vengono stabiliti i giorni e gli orari in cui è consentito l'esercizio del commercio su area pubblica nelle aree di cui al presente articolo. Non potranno essere assegnate le aree di cui al presente articolo nei giorni di mercato di cui all'art. 16 del presente regolamento (giovedì e sabato) e in occasione di manifestazioni, di qualunque genere, che interessano l'area in cui sono state individuate le zone di sosta prolungata.

29.6 L'assegnazione delle aree di cui al presente articolo viene effettuata ai sensi dell'art. 24 (spunta) del presente regolamento. L'assegnazione avviene presso l'ufficio della Polizia Municipale nei giorni e negli orari stabiliti con provvedimento del responsabile della Polizia Municipale. Potrà essere assegnato a ogni singolo operatore un solo stallo.

29.7 Ai fini dell'assegnazione l'operatore deve consegnare agli agenti di Polizia Municipale anche l'autocertificazione relativa alla circostanza di non essere titolare di autorizzazioni di tipo A o, per i produttori agricoli, di non essere titolare di concessioni di posteggio relative al giorno per il quale si chiede l'assegnazione del posto in spunta.

29.8 La quietanza di pagamento del canone unico patrimoniale, comunque dovuto per la durata massima consentita, ha valore di titolo concessorio.

29.9 Le assegnazioni non possono avvenire a favore di coloro che abbiano omesso in tutto o in parte il pagamento di canoni del canone unico patrimoniale.

29.10 Con provvedimento del responsabile di Polizia Municipale si potranno stabilire ulteriori modalità e prescrizioni per l'utilizzo e l'assegnazione delle zone di aree di sosta prolungata, nel rispetto della normativa vigente di settore.

Articolo 30 – Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni – Tipologia – Sedi – Aree

30.1 Il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre, mercati e altri tipi di manifestazioni di natura complessa, feste o altre riunioni straordinarie di persone, nel rispetto delle tipologie merceologiche ammesse per ogni singola manifestazione.

30.2 Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle manifestazioni citate e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

TITOLO IV – VIGILANZA, NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E SANZIONI

Articolo 31 - Vigilanza

31.1 Preposto all'attuazione dei provvedimenti dell'Ufficio Commercio in materia di commercio su aree pubbliche e alla vigilanza sui mercati e, in generale, sul commercio su aree pubbliche è il Comando Polizia Municipale a cui compete:

- sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti e in particolare le operazioni di spunta;
- gestire gli spostamenti temporanei di tutte o parte delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche;
- rilevare e segnalare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- far rispettare le norme igieniche e di sicurezza;

- fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi e via di seguito);
- curare tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento e vigilare sull'osservanza dello stesso.

Articolo 32 - Rinvio

32.1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme regionali citate all'articolo 2.

32.2 I provvedimenti di attuazione del presente Regolamento sono adottati dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza.

Articolo 33 – Sanzioni

33.1 Le violazioni del presente Regolamento che non sono sanzionate dalla legge sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, tenuto conto della gravità della violazione e della recidiva, il tutto a norma della legge 24.11.1981 n. 689.